

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 34300/2026
Roma, lì, 23/09/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1173/2026
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI		UP - 09/09/2026
IRENE SCORDAMAGLIA		R.G.N. 19900/2026
RICCARDO NERUCCI	- Relatore -	
ANNA MAURO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██

avverso la sentenza del 27/01/2026 della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto
la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Torino aveva condannato ██████████.██████████ per i reati di atti persecutori, calunnia, sostituzione di persona e tentato accesso a sistema informatico, ha concesso il beneficio della non menzione.
2. La ██████████ tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
- 2.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lettera b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla sussistenza degli eventi materiali del reato di atti persecutori.

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: RICCARDO NERUCCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3adc343b62ef050
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento agli eventi postulati dall'art. 612 *bis* cod. proc. pen., il che concretizza ad un tempo la violazione di tale norma e il vizio di assoluta mancanza della motivazione.

2.2 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1 lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento, rispettivamente, alla collocazione nel tempo delle condotte contestate, all'applicazione del trattamento sanzionatorio come modificato dalla legge 19 luglio 2019 n. 69 e al regime della sospensione condizionale previsto dalla stessa legge con l'introduzione del comma 5 dell'art. 165 cod. pen.

Osserva la ricorrente che l'imputazione di atti persecutori delinea un arco temporale all'interno del quale si colloca l'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019 n. 69, che ha introdotto un regime più sfavorevole al reo da un lato inasprendo il regime sanzionatorio e, dall'altro, subordinando la sospensione condizionale alle specifiche prescrizioni previste dall'art. 165, comma 5 cod. pen. Detto questo, secondo la ricorrente la sentenza impugnata non chiarisce in alcun modo in quale periodo si collocano le condotte contestate e, in particolare, se queste siano proseguite anche dopo l'8 agosto 2019, data di entrata in vigore della legge prima richiamata. Ne consegue che non si comprendono le ragioni per le quali siano state applicate le suddette e più sfavorevoli disposizioni, il che concretizza ad un tempo un evidente difetto di motivazione e la violazione degli artt. 612 *bis* e 165, comma 5 cod. pen.

2.3 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lettera e) cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione della testimonianza della persona offesa.

Osserva la ricorrente che la Corte di appello ha acriticamente ritenuto attendibile la testimonianza della persona offesa [REDACTED] trascurandone il profondo contrasto con gli altri elementi di prova e in particolare con il contenuto delle *chat* intercorse fra le parti. In primo luogo, la sentenza impugnata colloca la fine della relazione sentimentale fra la metà e la fine del gennaio 2019 quando da una conversazione, riconosciuta dalla stessa persona offesa, emerge che questa aveva chiesto alla ricorrente di incontrarsi il 28 gennaio. In secondo luogo, la sentenza impugnata cita la testimonianza della persona offesa nella parte in cui si riferisce alla sua relazione con tale signora [REDACTED] la quale tuttavia, in una *chat* acquisita agli atti, viene definita dalla stessa [REDACTED] come mera "coinquilina". Ancora, la Corte di appello ha travisato il motivo di gravame con cui si era evidenziata un'ulteriore contraddizione in cui era caduta la [REDACTED] che da un lato ha affermato di non avere mai avuto dubbi sul suo orientamento sessuale e dall'altro ha dichiarato il contrario spiegando di aver chiesto alla [REDACTED] proprio per



tale ragione, il nome di un endocrinologo. Lamenta inoltre la ricorrente che la Corte di appello abbia affermato, in contrasto con le prove in atti, che la [REDACTED] ha da subito iniziato a manifestare particolare insistenza e che le dichiarazioni della [REDACTED] costituiscono un riscontro in ordine al contatto fisico fra le parti avvenuto in [REDACTED]. Vi è inoltre un riferimento della sentenza ad un episodio non contestato (la cena presso il ristorante vegano) e una contraddizione consistente nel fatto che da un lato si ricollega l'apertura di profili su *social network* da parte della persona offesa al carattere ormai risalente dei fatti mentre, dall'altro, si trascura che la [REDACTED] ha dichiarato di aver ancora paura della ricorrente. Vi sarebbe, infine, una vera e propria inversione dell'onere della prova in ordine ai tentati accessi abusivi al sistema informatico, oltre ad un palese errore di datazione dell'episodio di [REDACTED] (avvenuto l'8 febbraio 2019 e non già, come affermato dalla Corte di appello, l'8 aprile 2019).

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore ha depositato memoria di replica insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1 Il primo motivo è inammissibile in quanto generico.

La ricorrente denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla prova degli eventi materiali del reato di atti persecutori ma non propone alcuna argomentazione in proposito. Il motivo si riduce quindi ad una mera prospettazione che, sul punto, non prende posizione sulla motivazione della sentenza impugnata.

1.2 Il secondo motivo è inedito, poiché proposto per la prima volta in questa sede, ed è comunque manifestamente infondato.

L'imputazione di atti persecutori *sub* A) annovera fra i fatti storici costitutivi del reato anche quelli contestati ai capi B) e C) a titolo, rispettivamente, di tentato accesso ad un sistema informatico e di sostituzione di persona. Tali episodi risalgono entrambi all'11 ottobre 2019 e sono pertanto successivi all'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019 n. 69, che è intervenuta sull'art. 612 *bis* cod. pen. modificando *in peius* la cornice edittale e la disciplina della sospensione condizionale. Si tratta di reati che le due sentenze di merito hanno ritenuto sussistenti (punto sul quale si tornerà nell'esaminare il terzo motivo) e che,



contribuendo anche ad integrare la fattispecie di atti persecutori, rendono applicabile per quest'ultima, *ratione temporis*, la più sfavorevole disciplina introdotta con la legge predetta. Come infatti già affermato da questa Corte, e come si ribadisce, il delitto di atti persecutori, in quanto reato abituale, si consuma nel momento in cui ha luogo l'ultima condotta attuata dall'agente, sicché le modifiche *in peius* del regime sanzionatorio, introdotte dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, trovano applicazione anche se intervenute dopo l'inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitudine (Sez. 5, n. 3427 del 19/10/2023, Rv. 285848 - 01).

Lamenta la ricorrente, inoltre, che la sentenza impugnata non prenda posizione sulla collocazione temporale dei fatti sopra indicati; ma è altrettanto vero che, come si ribadisce, la questione della modifica del regime normativo non era stata sottoposta alla Corte di appello, la quale dunque non era tenuta a pronunciarsi su di essa (si veda al riguardo, fra le altre, Sez. 6, n. 546 del 18/11/2015, Rv. 265883 - 01, secondo la quale la motivazione della sentenza di appello può essere censurata con ricorso per cassazione solo nei limiti in cui era sorto, sulla base di un ammissibile e specifico motivo di appello, l'obbligo del giudice di secondo grado di un'adeguata risposta alle censure formulate).

1.3 Il terzo motivo è infondato ai limiti dell'inammissibilità

Occorre premettere che con il presente motivo di ricorso si contestano molteplici ipotesi di travisamento di prove orali e documentali senza tuttavia allegare queste ultime o trascriverne integralmente il contenuto e senza, inoltre, chiarire le ragioni per cui tali doglianze sarebbero in grado di sovvertire l'uniforme, coerente apparato argomentativo delle sentenze di merito. Il ricorso, inoltre, non si confronta con i numerosi, specifici argomenti che la sentenza impugnata, anche valutata unitariamente con quella emessa dal Tribunale di Alessandria, ha posto a fondamento del giudizio di sussistenza dei reati contestati. In particolare, il ricorso non si concentra in alcun modo su talune osservazioni attraverso cui la Corte di appello prende in esame il tema della credibilità della persona offesa e dei rapporti fra le sue dichiarazioni e le *chat*: a pagina 7 della sentenza impugnata si legge infatti che tali *chat* sono state prodotte dal difensore solo in parte e che la persona offesa ha chiarito come molte conversazioni con la ricorrente avvenissero telefonicamente o di persona e non tramite messaggio. Si tratta appunto di osservazione, puntuale e logica, in merito alla quale nessuna argomentazione si rintraccia nel ricorso. Nessuna contraddizione è poi *ictu oculi* ravvisabile fra il periodo in cui la Corte di appello colloca la fine della relazione (fine gennaio 2019) e la *chat* relativa ad un incontro che le parti avrebbero fissato per il 28 gennaio 2019 (data che, all'evidenza, si colloca proprio alla fine del mese).



Su un piano ancora più ampio, inoltre, il ricorso non prende posizione su numerosi passi delle sentenze di merito che, restituendo al riguardo un quadro organico, preciso e coerente, argomentano sulla sussistenza di una pluralità di condotte moleste e sul prodursi degli eventi postulati dall'art. 612 *bis* cod. pen. La sentenza di primo grado fa infatti riferimento ai numerosissimi messaggi spediti dalla [REDACTED] e, quanto ai reati contestati *sub* B) e C) (che rilevano, come già si è specificato, anche nel contesto degli atti persecutori), precisa che la ricorrente, oltre ad avere un preciso interesse sia alla creazione di falsi profili *social* a nome della [REDACTED] sia al compimento delle altre condotte abusive e moleste con strumenti informatici, non ha mai prospettato al riguardo versioni alternative; inoltre, puntualizza ancora il Tribunale, è stata accertata la spedizione di messaggi di posta elettronica che contenevano la foto della ricorrente e riferimenti ai suoi rapporti con la [REDACTED]. Ancora, la sentenza impugnata, soffermandosi sul tema della sussistenza degli eventi materiali del reato *sub* A), evidenzia (pagina 8) che lo stato di ansia e disagio della persona offesa emerge dalle dichiarazioni della teste [REDACTED] e dal suo messaggio inviato alla [REDACTED] proprio in relazione alle condizioni in cui versava la [REDACTED] ("vuole stare qui e con me e se ancora le farai pressioni psicologiche, visto che a causa tua sta di merda xche si sente minacciata e pressata, scatta una denuncia"). Altrettanto puntualmente la sentenza impugnata spiega che la richiesta di ammonimento presentata dalla [REDACTED] era essa stessa una spia del suo stato di paura e ansia; ancora, pur non risultando contestato formalmente l'episodio della cena presso il ristorante vegano, la sentenza impugnata, anche citando la testimonianza del gestore del locale, valorizza tale circostanza come ulteriore indizio dello spavento della [REDACTED] e, al tempo stesso, dell'insistenza della ricorrente (in relazione alla prenotazione da parte della [REDACTED] nonostante l'ammonimento del Questore, di una cena presso lo stesso ristorante in cui aveva scoperto che doveva recarsi la persona offesa). Ancora, la Corte di appello (pagina 10) cita esplicitamente le circostanze del cambio di telefono e di indirizzo di posta elettronica da parte della persona offesa, aggiungendo che questa aveva iniziato a farsi venire a prendere sul luogo di lavoro dalla [REDACTED] e ad uscire di casa solo se accompagnata.

L'abbondanza, la specificità e la coerenza di tali elementi appaiono di tutta evidenza e la loro valorizzazione da parte dei giudici di merito appare logica e corretta, nell'ottica della motivazione sulla prova dei reati contestati e della loro riconducibilità alla [REDACTED]. Sul punto, si ribadisce, la ricorrente tuttavia non prende posizione né tanto meno spiega perché le argomentazioni citate alle pagine 4 e seguenti del ricorso (e riassunte *supra*, pagine 2 e 3) siano tali da incrinare in modo determinante la coerente, circostanziata motivazione delle due sentenze di merito.



2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

3. Tenuto conto della natura del reato di cui al capo A) e dei rapporti fra le parti, deve essere disposto, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'oscuramento delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati (art. 52, 2° comma, d.lgs. 196/2003).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Così è deciso, 09/09/2026

Il Consigliere estensore
RICCARDO NERUCCI

Il Presidente
ROSSELLA CATENA

